

Napoli, 12 novembre 2024

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 17/2024 *Sanzioni civili per omissione e per evasioni contributive*

CIRCOLARE INAIL n. 31 del 10 ottobre 2024

Con la presente, si ritiene opportuno e doveroso comunicare a tutte le Aziende assistite che l'INAIL, con la circolare n. 31 del 10 ottobre 2024, ha fornito indicazioni operative circa l'applicazione del nuovo regime sanzionatorio con decorrenza dal 1° settembre 2024.

✓ *Sanzioni civili per omissioni contributive*

In caso di mancato o ritardato pagamento dei premi rilevabili dalle registrazioni o dichiarazioni delle denunce obbligatorie, a partire dal 1° settembre 2024 si applica il seguente regime:

- 1) se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, è dovuta la sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento, senza alcuna maggiorazione;
- 2) negli altri casi, continua a essere dovuta la sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti.

In entrambe le ipotesi la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge, tetto già stabilito dalla norma per le omissioni nella formulazione previgente. Nel caso in cui il debitore non provveda spontaneamente al pagamento del premio e si debbano attivare le procedure di riscossione coattiva, la sanzione civile è calcolata fino alla data di iscrizione a ruolo. Dopo la consegna dei ruoli all'agente della riscossione, la sanzione o gli interessi di mora sono conteggiati da quest'ultimo. Si aggiunge, anche, che dal 1° settembre 2024, se tra la data di pagamento e la data di scadenza prefissata intercorrono non più di centoventi giorni, la sanzione civile è calcolata, in ragione d'anno, applicando il solo tasso ufficiale di riferimento, entro il tetto del 40 per cento dell'importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Nei casi di spontanea regolarizzazione, in considerazione della specificità delle modalità di determinazione dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, che richiedono la classificazione delle lavorazioni in una o più delle voci previste nelle tariffe, l'esatta quantificazione dei premi dovuti a seguito di denuncia di iscrizione o di variazione è sempre demandata alle Sedi Inail. Pertanto, il termine per il versamento ai fini del godimento del regime sanzionatorio più favorevole (tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti) è in ogni caso indicato dall'Istituto nel certificato di assicurazione o di variazione, tenuto conto dei tempi strettamente necessari per la quantificazione dei premi dovuti, nel rispetto del termine dei trenta giorni dalla denuncia previsto dalla norma.

MARIA CAFASSO - Consulente del Lavoro

I - 80122 Napoli (NA)

Vico Dattero a Mergellina 11

Tel. +39 081 7613065 - Fax +39 081 2461838

maria.cafasso@esterinocafasso.it

www.esterinocafasso.it

N. iscrizione all'Ordine 1438

Partita Iva 04045231216

Al predetto termine di pagamento indicato dall'Istituto nel certificato di assicurazione o di variazione si fa riferimento anche ai fini dell'applicazione della sanzione pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 7,5 punti. Ai fini del godimento di quest'ultimo regime sanzionatorio, infatti, il versamento dei premi deve essere effettuato entro sessanta giorni decorrenti dallo stesso termine di scadenza indicato dall'Istituto nei predetti provvedimenti per l'applicazione della sanzione pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti. La sanzione civile continua a essere applicata con le modalità già in uso. In entrambe le ipotesi è inoltre sempre ammessa la possibilità per il debitore di rateizzare il pagamento presentando istanza di rateazione ai sensi dell'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 38910; in questo caso l'applicazione della sanzione civile nella misura più favorevole (tasso ufficiale di riferimento + 5,5 oppure tasso ufficiale di riferimento + 7,5) è subordinata al pagamento della prima rata. In caso di mancato ovvero insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate si applica la sanzione civile prevista per l'evasione contributiva (sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento, con tetto del 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge).

Ad ogni modo e per una migliore chiarezza sull'argomento in questione, si allega alla presente uno schema riepilogativo.

✓ *Sanzioni civili per evasioni contributive*

L'evasione contributiva riguarda l'inadempienza consistente nel mancato o ritardato pagamento del premio connesso a denunce obbligatorie non presentate o non conformi al vero. Il regime sanzionatorio per l'evasione contributiva comporta l'applicazione di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento, con il tetto del 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. In questa fattispecie continua ad applicarsi, in luogo della sanzione per evasione, la sanzione civile prevista per le omissioni contributive, pari, in ragione d'anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti. Il predetto regime si applica anche in caso di spontanea regolarizzazione prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e, comunque, entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento di contributi e premi, a condizione che il versamento avvenga in un'unica soluzione entro novanta giorni dalla denuncia. In questo caso si applica, in luogo della sanzione per evasione, una sanzione civile pari, in ragione d'anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 7,5 punti. In entrambe le ipotesi di pagamento, entro trenta o novanta giorni, la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge.

✓ *Sanzioni per ritardi da incertezze giurisprudenziali*

In presenza di ritardi nei pagamenti dovuti a incertezze interpretative su obblighi contributivi, derivanti da differenti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi, è prevista un'ulteriore agevolazione. Qualora il versamento dei contributi avvenga entro il termine fissato dagli enti impositori, saranno dovuti solo gli interessi legali, escludendo l'applicazione delle sanzioni civili. Tale misura è volta a tutelare le aziende che operano in buona fede in contesti normativi ambigui.

CIRCOLARE INPS n. 90 del 4 ottobre 2024

L'INPS (circolare n. 89 del 2024) è intervenuto a ridefinire i tassi di dilazione, le sanzioni civili e il calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali alla luce delle previsioni del D.L. n. 19/2024, con la minore somma costituita, dal 1° settembre 2024, dai soli interessi legali di cui all'art. 1284 c.c., sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.

✓ **Omissione contributiva**

La disciplina per i casi di omissione contributiva prevede sanzioni civili per il mancato o ritardato pagamento di contributi dovuti. In presenza di un versamento spontaneo, effettuato entro 120 giorni dalla scadenza originaria, in unica soluzione e prima di qualsiasi contestazione da parte degli enti, la maggiorazione del 5,5% non si applica. In tal caso, la sanzione sarà calcolata esclusivamente sulla base del tasso di interesse di riferimento stabilito dalla Banca Centrale Europea, e non potrà comunque superare il 40% dell'importo dei contributi non versati. Questa misura agevolativa ha lo scopo di favorire la regolarizzazione tempestiva delle posizioni debitorie.

✓ **Evasione contributiva**

L'evasione contributiva si configura quando il mancato pagamento dei contributi è collegato a dichiarazioni omesse o non conformi al vero, finalizzate a celare rapporti di lavoro, retribuzioni o redditi. Per tali situazioni, il regime ordinario prevede una sanzione del 30% annuo dell'importo non versato, con un tetto massimo del 60%. Tuttavia, in caso di regolarizzazione spontanea entro 12 mesi dalla scadenza e pagamento entro 30 giorni dalla denuncia, la sanzione si riduce a una maggiorazione del 5,5% sul tasso di riferimento. Se il versamento avviene entro 90 giorni, la maggiorazione sale a 7,5%, con un limite massimo del 40%.

✓ **Sanzioni ridotte in caso di accertamenti d'ufficio**

Nel caso in cui l'irregolarità contributiva venga rilevata d'ufficio dagli enti o a seguito di verifiche ispettive, il contribuente può beneficiare di una riduzione del 50% della sanzione civile, purché il pagamento venga effettuato entro 30 giorni dalla notifica della contestazione. È possibile richiedere la rateizzazione del pagamento, a patto che la prima rata venga versata entro i 30 giorni sopra indicati. In caso di ritardo o mancato versamento delle rate successive, le agevolazioni decadono e la sanzione viene ricalcolata in misura ordinaria (rif. circolare Inps n. 90/2024). In caso di evasione contributiva è introdotta la previsione per cui il tasso ufficiale di riferimento è maggiorato di 7,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro 90 giorni dalla denuncia e il fatto che, in caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della sanzione agevolata è subordinata al versamento della prima rata.

✓ **Regolarizzazione in presenza di incertezze giuridiche**

La normativa prevede agevolazioni anche nei casi di ritardi dovuti a incertezze interpretative, derivanti da orientamenti giurisprudenziali o amministrativi contrastanti. Se la regolarizzazione avviene nei termini stabiliti dagli enti preposti, il contribuente è tenuto a pagare solo gli interessi legali, senza ulteriori sanzioni. Questa disposizione mira a tutelare le aziende che, pur in buona fede, si trovano a operare in contesti normativi incerti.

✓ **Attività di compliance e adeguamenti procedurali**

L'INPS ha avviato una serie di iniziative per facilitare la regolarizzazione delle posizioni contributive attraverso attività di compliance e comunicazione preventiva. Dal 1° settembre 2024, l'Istituto mette a disposizione dei contribuenti e dei loro intermediari le informazioni utili alla regolarizzazione delle anomalie, favorendo una gestione proattiva degli adempimenti contributivi. A seguito di queste attività, eventuali inadempimenti possono essere regolarizzati con sanzioni ridotte, se affrontati tempestivamente.

✓ **Sanzioni per inadempienti**

Parallelamente, viene mantenuto il regime sanzionatorio attuale per i soggetti inadempienti. Nello specifico:

- in caso di omissione contributiva, la sanzione sarà pari al TUR maggiorato di 5,5 punti;
- in caso di evasione contributiva, la sanzione sarà pari al 30% dei contributi o premi dovuti in ragione d'anno per i primi due anni, con un massimo del 60%.

Resta ferma la applicazione sul debito contributivo, dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure sopra previste senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, degli interessi nella misura degli interessi di mora di cui all'art. 30 del D.P.R., n. 602/1973, come sostituito all'art. 14 del D.Lgs. n. 46/1999.

Sull'argomento questo Studio rimane a completa disposizione per quant'altro dovesse necessitare al riguardo.

Con molte cordialità e saluti.

Maria Cafasso
